

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) STELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 23/03/2026

FATTO

La parte ricorrente - nel reclamo allegato al ricorso e richiamato per la rappresentazione dei fatti - ha affermato quanto segue:

- di essere cointestataria superstite dei rapporti di conto corrente nn. ****032 e ****590, nonché del libretto di risparmio n. ***703 (già intestato alla stessa e al fratello Sig. S.B., deceduto in data 22/06/2021) [*rectius*, i rapporti nn. ****032 e ***703 risultano invero intestati esclusivamente alla defunta madre del ricorrente di cui meglio nel prosieguo];
- a fronte del decesso di suo fratello, l'intermediario resistente ha illegittimamente negato il rimborso/liquidazione dell'intera somma, compresa la quota di sua esclusiva

spettanza;

- tale posizione di blocco totale è stata mantenuta anche in seguito al rilascio degli assegni bancari congiunti, oggi scaduti, dei quali ha chiesto – senza successo – l’annullamento e la riemissione limitata alla sua quota;
- in qualità di cointestatario a firme disgiunte, la sua quota di titolarità del deposito è pacificamente pari al 50% dell’importo totale, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, del Codice Civile;
- la condotta dell’intermediario è illegittima e contraria ai principi di diritto recentemente ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione in plurime pronunce (cfr. ad esempio Cass. n. 22577/2023 e successive conformi);
- secondo tale giurisprudenza, la morte di un cointestatario non incide sulla posizione del cointestatario superstite che, in presenza di clausola di pari facoltà di rimborso, mantiene la legittimazione a riscuotere la propria quota di titolarità. La solidarietà e l’eventuale blocco si interrompono e applicano solo sulla quota del defunto (nel suo caso, il residuo
- 50%) caduta in successione.

L’intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha rappresentato che:

- il ricorso origina dalla sua richiesta di quietanza congiunta da parte di tutti gli eredi e dalla contestazione da parte del ricorrente in proposito;
- nei casi di impossibilità ad addivenire alla quietanza congiunta, come nel caso di specie, non ci sono alternative se non l’intervento dell’Autorità Giudiziaria;
- le modalità di liquidazione dei libretti di risparmio sono disciplinate in virtù di quanto disposto da:
 - o art. 184 DPR 156/73, comma 1, del regolamento di esecuzione approvato con il d.P.R. 256/89 relativo ai libretti di risparmio postale, secondo cui *“Il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell’Amministrazione”*;
 - o art. 187 DPR 156/73, comma 1, del regolamento di esecuzione approvato con il d.P.R. 256/89, anch’esso relativo ai libretti di risparmio postale, secondo cui *“il rimborso a saldo del credito del libretto (...) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”*;
- a seguito della comunicazione del decesso di un soggetto intestatario/cointestatario di rapporti finanziari, è quindi tenuto a porre il blocco operativo sui rapporti, sin quando non viene evasa la pratica di successione da parte degli eredi, producendo tutta la documentazione fiscale richiesta dalla legge (art. 48 d.lgs. n. 346/1990, di seguito t.u.);
- in caso di morte dell’intestatario, la liquidazione spettante ai superstiti contitolari/eredi è condizionata dagli adempimenti previsti dalla normativa tributaria, avente natura imperativa, la cui violazione lo farebbe incorrere nelle gravi sanzioni previste in materia (art. 53 t.u. in materia di imposte di successioni e donazioni);
- la presentazione della denuncia di successione (o della c.d. dichiarazione negativa di cui all’ art. 28 del t.u.) costituisce una condizione senza la quale la banca può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, anche

qualora fosse legittimato ad esigere la liquidazione dell'intera somma presente sui rapporti;

- per quanto concerne la richiesta di scorporo della quota spettante alla parte ricorrente, in seguito all'espletamento della pratica di successione, la liquidazione separata della quota di spettanza è ammessa solo con quietanza congiunta di tutti gli eredi/aventi diritto, i quali devono intervenire simultaneamente, in proprio o a mezzo di procuratore, senza alcuna ingerenza da parte dell'intermediario;
- i crediti del *de cuius*, infatti, non si dividono automaticamente fra gli eredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria per cui, il rimborso a saldo dei crediti intestati o cointestati a persona defunta può essere eseguito esclusivamente con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto;
- in tale ultimo senso si è espressa la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 25 maggio 2007 n. 12192 e Cass., 21 gennaio 2000 n. 640) e l'ABF (cfr. decisione n. 7591/15, in allegato);
- nel caso in cui, come nel presente, il singolo coerede chiede lo svincolo delle somme accreditate sui rapporti intestati al *de cuius*, la sua richiesta, anche se limitata alla quota ad esso spettante, implica la determinazione estintiva del rapporto di deposito e, nei fatti, la liquidazione della propria quota ereditaria. In tale contesto, come ricordato nella decisione sopra citata “[...] *la richiesta del singolo coerede non può essere accolta se non con il consenso degli altri coeredi, come pure l'ABF ha avuto modo di puntualizzare attraverso vari altri pronunciamenti*”;
- solo su ordine dell'Autorità Giudiziaria o all'esito dell'espletamento della pratica, su richiesta congiunta e contestuale sottoscritta presso l'ufficio postale da tutti gli aventi diritto, può essere effettuato il rimborso per quote specificamente indicate;
- tanto premesso, nel caso di specie, la pratica di successione della *de cuius* M.I.P. veniva definita il 15.06.2021 e i rapporti avrebbero potuto essere liquidati agli eredi; tuttavia, uno di loro, S.B., moriva il 22.06.2021 rendendo necessario istruire un'ulteriore successione per procedere alla liquidazione, dal momento che sarebbero subentrati gli eredi di quest'ultimo;
- uno dei rapporti, presenti nella pratica di M.I.P., era cointestato con l'erede superstite, P.B. e lo scorporo risulta definito il 02.01.2026;
- con riferimento alle richieste risarcitorie, controparte non ne fornisce alcuna evidenza documentale di talchè le stesse vanno respinte.

Ciò posto, la parte ricorrente, in qualità di erede, ha chiesto all'ABF “*la liquidazione di tutti i rapporti non cointestati per la quota parte (50%)*” di sua spettanza, oltre al risarcimento dei danni morali e materiali.

L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di erede della madre defunta, contesta il diniego opposto dall'intermediario alla richiesta di liquidazione della sua quota dei rapporti bancari già di esclusiva titolarità della *de cuius*.

Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente agisce in qualità di erede della sig.ra M.I.P., di lui madre ed originaria intestataria/cointestataria di alcuni rapporti individuati

nella dichiarazione di consistenza rilasciata dall'intermediario resistente e allegata al ricorso.

Sempre dalle evidenze in atti risulta che il fratello del ricorrente, sig. S.B. (coerede e cointestatario di uno dei rapporti controversi), è deceduto nelle more della liquidazione dei rapporti caduti in successione della madre.

In relazione alla sua qualità di erede il ricorrente ha prodotto:

- il certificato di morte della madre M.I.P.;
- l'attestazione di avvenuta trasmissione telematica (in data 10.05.2021) della dichiarazione di successione della madre M.I.P..

Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi la dichiarazione di successione (o la dichiarazione di esonero dalla presentazione della denuncia di successione) è sufficiente per dare prova della qualità di erede.

Quanto al decesso del fratello del ricorrente, consta in atti soltanto copia del suo certificato di morte. Tuttavia, come detto sopra, il ricorrente risulta agire quale erede solo della madre defunta, avendo dichiarato di ricorrere per la liquidazione della quota di sua esclusiva spettanza, quale derivante dalla successione mortis causa della madre.

Il Collegio rileva preliminarmente che parte ricorrente nel modulo di ricorso ha chiesto la liquidazione di tutti i rapporti non cointestati per la propria quota parte del 50% (i rapporti esclusivamente intestati alla sua dante causa risultano essere il conto corrente nr. ***032 e il libretto di risparmio nr. ***703).

Venendo al merito, la questione controversa riguarda il diritto del ricorrente, erede della sig.ra M.I.P. (di lui madre), a ottenere lo svincolo e la liquidazione – almeno per la rispettiva quota – dei rapporti intestati alla de cuius che quest'ultima intratteneva presso l'intermediario resistente.

In particolare, la parte ricorrente contesta il rifiuto opposto dall'intermediario alla richiesta di svincolo e liquidazione della sua quota di spettanza (50%) delle giacenze presenti nei menzionati rapporti, dovuto alla rappresentata necessità di produrre la quietanza liberatoria da parte degli aventi diritto.

Circa il diritto del ricorrente ad agire singolarmente per far valere l'intero credito caduto in successione senza necessità di quietanza liberatoria dei coeredi, il Collegio aderisce all'orientamento definito dal Collegio di Coordinamento dapprima con decisione n. 27252/2018, la quale ha statuito che: *"Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inaffidabilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente"*.

Con la pronuncia n. 19782/2020 il Collegio di Coordinamento è ulteriormente intervenuto sulla materia, affermando che il rifiuto dell'intermediario di procedere alla liquidazione della quota del coerede può considerarsi legittimo in presenza di un'opposizione di altro coerede che, nel caso di specie, non risulta.

Circa la necessità della presentazione della dichiarazione di successione ai fini della liquidazione della quota di spettanza del cointestatario superstite, il Collegio ritiene di non

doversi discostare dall'orientamento dei Collegi territoriali ABF che, sulla scorta di quanto stabilito anche dal Collegio di coordinamento, con decisione n. 5305/2013, hanno accertato *mutatis mutandis* il diritto del correntista superstite a veder liquidata la propria quota (presumibilmente il 50%), essendo necessaria invece la presentazione della dichiarazione di successione (ovvero della dichiarazione negativa) per la liquidazione dell'ulteriore quota caduta in successione.

Nel caso di specie parte ricorrente agisce per la liquidazione della sola quota ereditaria di sua spettanza (50%, come risulta dalla dichiarazione di successione presentata dallo stesso ricorrente all'Agenzia delle Entrate e depositata in atti) dei saldi del conto corrente nr. ***032 e del libretto di risparmio nr. ***703, entrambi intestati alla *de cuius*.

Il Collegio accerta quindi il diritto di parte ricorrente allo svincolo e alla liquidazione della quota suddetta dei saldi dei rapporti sopra indicati.

Diversamente da quanto sostiene parte resistente, infine, la liquidazione non trova impedimento nel disposto dell'art. 187 del D.P.R. n. 256/89 – relativo ai libretti di risparmio - laddove richiede la quietanza congiunta di tutti gli eredi ai fini della liquidazione della quota ereditaria spettante. Tale norma, per orientamento consolidato dei Collegi territoriali ABF, formatosi sulla scorta della decisione del Collegio di coordinamento n. 19782/2020, deve infatti considerarsi abrogata.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento parziale del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla liquidazione della quota ereditaria ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE f.f.